

TAR Liguria, Sezione II - Sentenza 04/02/2004 n. 123
legge 109/94 Articoli 1, 27 - Codici 1.1, 27.1

La relazione "riservata" del direttore dei lavori è stata definita tale dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo introdotto dal D.L. 3 aprile 1995 n. 101, che ha posto termine alle incertezze interpretative sorte nel passato. Tale definizione non può che richiamare quel "divieto di divulgazione" cui fa riferimento l'art. 24 comma 1, della legge n. 241/90, con il quale il legislatore ha inteso sottrarre alla disciplina generale sull'accesso i "casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento". Ne consegue che il divieto di accesso alla relazione riservata del direttore dei lavori, previsto dall'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., appare essere non tanto la fonte primaria del divieto di accesso in questione, ma solamente una mera ripetizione di un divieto già previsto dal combinato disposto della legge n. 241/90 e della legge n. 109/94 sopra citata. Non appare invece sottratto all'accesso il giornale dei lavori per il quale, in primo luogo, non sussistono divieti espressi e, in secondo luogo, non emergono caratteristiche di riservatezza, stante la sua natura di documento atto a raccogliere anche elementi frutto di contraddittorio tra stazione appaltante ed appaltatore.